

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2580

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENSURATI, CARELLI, FARAGUTI, BOTTA, MORGANDO, LANDI

Modifiche ai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275, e al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, concernenti il regolamento della professione di geometra, il regolamento della professione di perito industriale, il regolamento della professione di perito agrario

Presentata il 27 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa relativa al regolamento professionale dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari da oltre sessant'anni disciplinato, rispettivamente, dai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e 275, e dal regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, esige un aggiornamento ormai indifferibile per tenere conto dell'evoluzione della disciplina legislativa riguardante la materia in ordine al rapporto di lavoro dipendente, per cui non possono rimanere immutati detti regolamenti nei punti più delicati costituiti da:

a) aggiornamento della vigente disciplina di cui all'articolo 7 di ciascuno dei tre regolamenti professionali;

b) modalità di iscrizione per l'appartenenza all'albo di categoria dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari

dipendenti per una nuova disciplina del rapporto d'opera professionale in regime subordinato;

c) iscrizione all'albo dei geometri di coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Al fine di una disciplina organica della materia, giova subito chiarire che è pacifico che una professione intellettuale può essere esercitata sia in regime di libera professione (lavoro autonomo) sia in regime di rapporto di dipendenza (lavoro subordinato).

L'articolo 2229 del codice civile stabilisce che la legge determina quali sono le

professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per quanto concerne le professioni tecniche, la materia è regolata dalla legge 25 aprile 1938, n. 897, il cui articolo 1 dispone che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle vigenti disposizioni.

Nella relazione di accompagnamento di detta legge viene sottolineato l'obbligo della iscrizione all'albo professionale di categoria per esercitare la professione, in rapporto sia privato sia impiegatizio. Infatti, detta relazione chiarisce che, esaminando l'articolo 1, le disposizioni in esso contenute debbono intendersi nel senso che i professionisti ivi indicati, i quali a ragione del loro titolo di studio prestano anche sotto forma impiegatizia opera che implichi l'esercizio di attività professionali contemplate nei rispettivi regolamenti, debbono essere iscritti nell'albo.

In base a tali principi legislativi la legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'istituire il ruolo unico professionale per i dipendenti professionisti laureati e diplomati del parastato, ha sancito al quinto comma dell'articolo 15 che « appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti negli albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente ».

E l'articolo 16, terzo comma, della citata legge n. 70 del 1975, chiarisce che « il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda gli iscritti negli

albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore », quali i geometri, i periti industriali e i periti agrari.

Successivamente, a seguito della istituzione del Servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, ha inserito all'articolo 124 l'obbligo della iscrizione all'albo professionale quale requisito per partecipare ai concorsi anche per i geometri e i periti industriali.

In ultimo, la legge 7 marzo 1985, n. 75, di modifica dell'ordinamento professionale dei geometri prevede come unica condizione per essere iscritto nell'albo dei geometri l'aver conseguito l'abilitazione professionale dopo un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere libero professionista con oltre cinque anni di iscrizione all'albo di categoria, ovvero dopo lo svolgimento di almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, dando così la possibilità anche ai dipendenti di essere iscritti all'albo professionale, una volta che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale.

Malgrado il fatto che il requisito della iscrizione all'albo di categoria venga richiesto dalle richiamate leggi, tuttavia la poca chiarezza nella materia sta causando un ampio contenzioso con i collegi professionali in quanto il professionista diplomato, una volta inserito in ruolo dall'amministrazione di appartenenza viene cancellato dai collegi presso i quali risulta iscritto dall'albo ai sensi dei rispettivi articoli 7 dei regolamenti professionali più volte richiamati, i quali dispongono che i geometri, i periti industriali e i periti agrari delle pubbliche amministrazioni non possono essere iscritti nell'albo quando gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza prevedano l'incompatibilità consistente nel divieto assoluto di esercizio della libera professione, pur avendo ribadito la Corte costituzionale, con ordinanza n. 219 del 1983, che detti regi decreti, in quanto regolamenti, sono atti non aventi forza di legge.

Il rischio conseguente è la decadenza dall'impiego del professionista dipendente da parte della amministrazione di appartenenza, avendo questa preteso come presupposto obbligatorio ed indispensabile l'iscrizione nell'albo per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dei compiti istituzionali dell'amministrazione medesima.

Se è vero che il servizio alle dipendenze dello Stato richiede particolari qualità di adesione organica e di esclusività, allo stesso tempo, alla luce di quanto esposto e contestualmente alla realtà odierna, è quanto mai necessaria una riforma dei criteri eccessivamente rigidi, che risultano idonei al vecchio modello burocratico, ma presentemente inadeguati per il ruolo e lo *status* che il professionista dipendente è chiamato a svolgere nell'interesse dello Stato sempre più imprenditore, tenuto conto della disponibilità da parte dello Stato di strumenti di controllo per la repressione di lesioni dell'interesse pubblico.

In ultimo, si osserva che la Corte di cassazione aveva stabilito, con sentenza n. 2666 del 20 ottobre 1973, la non coincidenza tra l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione, con la relativa contestuale possibilità di iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti, pur restando loro vietato il libero esercizio professionale in assenza di autorizzazione gerarchica.

In conclusione, la sentenza ha osservato che l'esercizio della libera professione rimane pur sempre subordinato all'espressa autorizzazione gerarchica, talché, in una Repubblica fondata sul lavoro (articolo 1 della Costituzione) e che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (articolo

35 della Costituzione), non si possono estendere divieti e restrizioni a casi non esplicitamente contemplati dovendosi, anzi, i divieti interpretare restrittivamente, per cui non si può ritenere vietata l'iscrizione all'albo professionale dei professionisti pubblici dipendenti.

Per quanto sopra e in armonia con i tempi, con i primi sei articoli della proposta si adegua la disciplina dei regolamenti professionali dei professionisti diplomati a quella vigente per le altre professioni tecniche e si rinvia, con l'articolo 8, alla organica normativa sulla materia prevista dal comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la disciplina contrattuale intercompartimentale del rapporto d'opera professionale anche dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 9 viene sanata l'incompletezza della legge 17 marzo 1985, n. 75, prevedendosi che non sia richiesta la ripetizione dell'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione professionale ai geometri che sono già in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito presso gli istituti tecnici prima della modifica degli ordinamenti scolastici di cui al citato decreto-legge n. 9 del 1969.

Con l'articolo 10, in sede di prima applicazione, viene offerta la possibilità ai geometri, periti industriali e periti agrari, impiegati nella pubblica amministrazione da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti nell'albo professionale previa domanda corredata da dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza comprovante il periodo di svolgimento della attività tecnica subordinata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'esercizio della professione è obbligatoria l'iscrizione nell'albo professionale. Presso ogni collegio è istituito l'albo professionale, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del collegio medesimo ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'esercizio della professione è obbligatoria l'iscrizione nell'albo professionale. Presso ogni collegio è istituito l'albo professionale, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del collegio medesimo ».

ART. 3.

1. L'articolo 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'esercizio della professione è obbligatoria l'iscrizione nell'albo professionale. Presso ogni collegio è istituito l'albo professionale, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del collegio medesimo ».

ART. 4.

1. L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, nell'ambito dei compiti istituzionali, richiedono l'esercizio della professione, sono iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. In nessun caso l'iscrizione nell'albo professionale può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera ».

ART. 5.

1. L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, nell'ambito dei compiti istituzionali, richiedono l'esercizio della professione, sono iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. In nessun caso l'iscrizione nell'albo professionale può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera ».

ART. 6.

1. L'articolo 7 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, nell'ambito dei compiti istituzionali, richiedono l'esercizio della professione, sono iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. In nessun caso l'iscrizione nell'albo professionale può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera ».

ART. 7.

1. Gli impiegati interessati, in possesso dell'abilitazione professionale e aventi diritto all'iscrizione nell'albo, regolarizzano la propria posizione presso il collegio della circoscrizione di residenza producendo una dichiarazione rilasciata dalla amministrazione di appartenenza comprovante lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata.

ART. 8.

1. Per l'esercizio di attività professionali presso ciascuna pubblica amministrazione, l'organica normativa della materia prevista dal comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina il rapporto d'opera professionale per il quale è richiesto il possesso dell'abilitazione e l'iscrizione agli albi degli ordini e agli albi dei collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari, secondo i principi stabiliti agli articoli 15, comma 5, e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari è parametrato al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei professionisti laureati ed è disciplinato secondo le medesime procedure. In una apposita unica area di contrattazione riservata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che rappresentano in ciascun comparto esclusivamente le categorie professionali iscritte agli albi, gli accordi sindacali definiscono il loro rapporto di lavoro e il trattamento economico fondamentale e accessorio dei professionisti laureati, nonché la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio parametrato.

ART. 9.

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I geometri che hanno conseguito il diploma di abilitazione professionale

prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, hanno titolo, a semplice richiesta, all'iscrizione all'albo professionale ».

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione della presente legge hanno altresì titolo all'iscrizione all'albo professionale, a semplice richiesta, i dipendenti diplomati impiegati nella pubblica amministrazione che da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio continuato con dimostrate mansioni tecniche. La richiesta di iscrizione al collegio di appartenenza deve essere corredata da dichiarazione della amministrazione ove il richiedente presta servizio.